

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO FISC

**Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio nazionale
della Fisc nella seduta del 16 maggio 2019**

1. Sede

La Fisc ha sede sociale a Roma Capitale. Con semplice deliberazione del Comitato Esecutivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito del Comune di Roma, e potranno essere istituite ovunque, in Italia, sedi secondarie, sezioni ed uffici, anche di rappresentanza.

2. Magistero

La Fisc si pone nella linea:

- del documento Conciliare, il decreto *Inter Mirifica*, che indica scopo della stampa cattolica “*di formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto naturale, alla dottrina e alla morale cattolica, e di far conoscere nella giusta luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa*” (n. 14);
- dell’Istruzione pastorale *Communio et progressio*, che definisce la stampa cattolica come strumento “*per estendere al maggior numero di uomini il raggio di diffusione del Vangelo*” (n. 126), e “*come uno specchio fedele del mondo e nello stesso tempo un faro che lo illumini*” (n. 138).

3. Rappresentanza degli editori in seno alla Fisc

Nel caso straordinario un singolo direttore vi rinunci, la rappresentanza potrà essere esercitata da altro componente della redazione, designato da chi nomina il direttore responsabile. La nomina dovrà essere comunicata dall'editore al Presidente della Fisc, mediante lettera raccomandata o strumento di comunicazione equipollente. Gli Editori che editano più di una testata giornalistica possono partecipare e iscriversi quali soci per ciascuna delle testate giornalistiche edite e vengono rappresentati dai singoli direttori responsabili o da altra persona designata come sopra. Nel caso in cui non vogliano iscriversi quali Soci per ciascuna testata giornalistica debbono nominare un solo rappresentante comune.

Nel caso che una singola testata giornalistica sia diffusa in più edizioni locali, ma con un unico direttore responsabile, l'editore potrà partecipare e iscriversi quale Socio per ciascuna edizione; in questo caso eserciterà i diritti e assolverà agli obblighi del presente Statuto o a mezzo del direttore responsabile, quale rappresentante di tutte le singole edizioni che vengono iscritte singolarmente come Soci, o designerà singole persone per ogni edizione a norma del quarto comma di questo articolo.

La domanda di adesione a Socio deve essere redatta, per ciascuna testata giornalistica, in forma scritta e dovrà essere sottoscritta, nel caso di ente, dal legale rappresentante pro

tempore dell'editore, ed indirizzata al Presidente della Fisc che la sottoporrà al Comitato Esecutivo per l'approvazione.

La domanda deve essere corredata, per ciascuna testata giornalistica, da una lettera nella quale l'Ordinario Diocesano certifica che la stessa è riconosciuta dalla diocesi. La domanda di adesione deve contenere la denominazione esatta della testata giornalistica edita dall'editore, nonché il nome del direttore responsabile pro tempore o di altra persona che al posto del direttore responsabile è designata, a norma del precedente quarto comma, a rappresentare l'editore e attraverso la quale gli editori esercitano i diritti e assolvono agli obblighi del presente Statuto.

Il ritiro dell'approvazione alla testata giornalistica da parte dell'Ordinario Diocesano competente comporta l'automatica perdita della qualifica di Socio per l'editore, salvo il caso in cui l'editore sia iscritto per più testate giornalistiche, nel qual caso rimane socio in relazione alle altre testate giornalistiche iscritte. La perdita della qualifica di Socio decorre dalla data in cui la Fisc riceve la comunicazione, scritta dall'Ordinario Diocesano, del ritiro dell'approvazione, senza alcun diritto di rimborso, neppure parziale, della quota annuale eventualmente già versata.

Il direttore o altra persona designata da chi nomina il direttore, a norma del quarto comma di questo articolo, attraverso il quale gli editori esercitano i diritti e assolvono agli obblighi del presente Statuto, si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, inviata dall'editore ed indirizzata al Presidente della Fisc.

Gli editori di più testate giornalistiche potranno corrispondere, per ciascuna testata giornalistica, una quota sociale; in questo caso avranno diritto di rappresentanza e di voto per ogni testata giornalistica iscritta. Nel caso una singola testata giornalistica sia editata in più edizioni locali, ma con un unico direttore responsabile, l'editore potrà corrispondere una quota per ciascuna edizione; in questo caso il direttore responsabile, o la persona designata da chi nomina il direttore, a norma del quarto comma di questo articolo, avrà diritto di voto per ciascuna quota versata.

4. Delegazioni regionali e interregionali

La Delegazione regionale e/o la Delegazione interregionale sono composte da non meno di 3 (tre) soci. Nel caso le testate presenti in una regione siano meno di 3 (tre), possono confluire in una Delegazione territorialmente confinante già costituita, previo parere favorevole di detta Delegazione. Le Delegazioni si riuniscono su convocazione del Delegato regionale o interregionale.

5. Delegato regionale e interregionale

Il Delegato regionale o interregionale presiede la Delegazione e la rappresenta ad ogni effetto presso la Fisc ed ogni altro Ente, ecclesiastico o civile, dello stesso livello istituzionale. Tiene

aggiornato un libro dei verbali delle riunioni della Delegazione e cura l'invio alla Segreteria Nazionale di una copia di ciascun verbale. In assenza di una delegazione regionale le funzioni di rappresentanza sono svolte dal Delegato interregionale.

Il Delegato viene eletto almeno un mese prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale elettiva; viene a far parte di diritto del Consiglio Nazionale della Fisc e non può, quindi, essere inserito nelle liste dei candidati al Consiglio stesso; ha la medesima durata per la carica del Consiglio Nazionale e può essere rieletto.

Il Delegato regionale o interregionale viene eletto in un'Assemblea di Delegazione convocata per iscritto dal Delegato uscente o, in sua assenza, dal Presidente della Fisc, con preavviso di almeno due settimane prima della data stabilita. All'assemblea di Delegazione partecipa anche, su incarico del Presidente e con funzione di segretario, un membro del Comitato Esecutivo o un consigliere nazionale, diverso dal Delegato uscente.

Le assemblee per l'elezione del Delegato regionale o interregionale sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei soci che costituiscono la Delegazione regionale o interregionale, in regola con il pagamento delle quote; e in seconda convocazione, il quorum costitutivo è indipendente dal numero dei presenti. Ogni avente diritto al voto può avere una sola delega da un altro avente diritto. Sarà eletto colui che risulta aver avuto il numero più alto dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti sarà effettuata una nuova elezione; in caso di ulteriore parità di voti sarà eletto il candidato maggiore di età.

Può essere eletto Delegato regionale o interregionale il Direttore di una testata giornalistica socia o la persona indicata da chi nomina il direttore a norma dell'art. 7.

Il Consiglio Nazionale, qualora un Delegato regionale o interregionale sia assente senza giustificazione da due riunioni consecutive, ne chiederà ragione all'interessato e, nella prima seduta utile, ne delibererà la sua eventuale decadenza con il voto della maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale decida la decadenza del Delegato regionale o interregionale, o nel caso in cui per qualunque altra ragione il Delegato perda la sua qualifica, il Presidente della Fisc convoca, entro tre mesi, l'assemblea di Delegazione per l'elezione di un nuovo Delegato. Tale assemblea deve essere presieduta dal Presidente stesso o da un Vicepresidente da lui incaricato.

6. Consulta dei responsabili amministrativi delle testate socie

La Consulta dei responsabili amministrativi delle testate socie è formata da un responsabile amministrativo che sia designato da ciascun editore per ognuna delle testate giornalistiche socie. Tale responsabile amministrativo non deve rivestire anche l'incarico di direttore.

La nomina da parte dell'editore deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta, nel caso di ente, dal legale rappresentante pro-tempore dell'editore, e indirizzata al Presidente della Fisc.

Un editore, quando sia iscritto quale socio per più testate giornalistiche, è libero di indicare un rappresentante comune. Le persone designate dall'editore si presumono in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata inviata dall'editore ed indirizzata al Presidente della Fisc.

La Consulta dei responsabili amministrativi delle testate socie si riunisce ogni quattro anni, contestualmente all'Assemblea nazionale elettiva della Fisc, per provvedere all'elezione dei tre membri componenti il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi delle testate socie, scelte nell'ambito dei componenti della Consulta.

7. Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi delle testate socie

Il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi delle testate socie, anche denominato solo "Comitato Tecnico Consultivo", è composto da tre membri eletti a norma del precedente art. 10.

Il Comitato Tecnico Consultivo rimane in carica quattro anni.

Nella sua prima riunione nomina tra gli stessi membri il Coordinatore con le funzioni di convocare e presiedere le riunioni. Il Coordinatore resta in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Comitato Tecnico Consultivo nomina altresì un Segretario con compiti organizzativi e di redigere i verbali.

Il Coordinatore e il Segretario partecipano, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento al Consiglio Nazionale. Il Coordinatore entra a far parte anche del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto ma con diritto di intervento. In ogni caso resta escluso che i due altri rappresentanti del Comitato Tecnico Consultivo possano essere eletti a qualunque carica o in qualunque altro organo previsto dallo statuto. La loro partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione delle riunioni dei suddetti due organismi.

8. Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno tre mesi prima della data fissata per la riunione, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente statuto, mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma o altra forma idonea al raggiungimento dello scopo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

9. Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale a mezzo del Presidente almeno ogni quattro anni, oppure ogni qual volta lo stabilisca il Consiglio Nazionale, con delibera

approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o a seguito della richiesta presentata da almeno un quarto dei Soci ed inviata a mezzo raccomandata o mezzo equivalente al Presidente della Fisc e contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente, ricevuta la richiesta di convocazione deve riunire, entro 21 giorni, il Consiglio Nazionale. In tal caso la convocazione risulta atto dovuto da parte del Consiglio Nazionale che deve provvedere a convocarla a mezzo del Presidente per una data non posteriore di oltre due mesi dal ricevimento della richiesta, con avviso da inviarsi almeno un mese prima della data di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto. Qualora questa quota non fosse raggiunta, l'Assemblea va riconvocata entro un mese dalla precedente convocazione, in deroga al disposto del precedente art. 13. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Ogni avente diritto di partecipazione attiva all'Assemblea ha assegnato un voto e può essere portatore di non più di una delega di aventi diritto al voto. Ogni delega deve essere formalizzata per iscritto e consegnata alla Segreteria all'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fisc o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente, del Vicepresidente vicario e del Vicepresidente, l'Assemblea nomina a maggioranza, tra i soci presenti, un Presidente che presiederà i lavori.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario della Fisc, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un notaio.

Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono dichiarati come conformi dal Presidente della Fisc e dal Segretario. Per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale, se approvato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea, si applica un apposito regolamento elettorale; regolamento che successivamente può essere soppresso o modificato sempre dal Consiglio Nazionale con ratifica dell'Assemblea.

10. Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto, mentre le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento della Fisc occorrerà il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto fatte salve diverse maggioranze che dovessero essere previste per legge o per provvedimento amministrativo e fatte salve le tutele previste dall'ordinamento.

11. Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai Delegati regionali e, in numero da un minimo di 8 ad un massimo di 16 secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale, dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i rappresentanti designati a norma dell'art. 7.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano il Coordinatore e il Segretario del Comitato Tecnico Consultivo, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. La loro partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione delle riunioni.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più membri per qualunque motivo, i membri rimasti in carica del Consiglio Nazionale cooptano altri membri secondo l'ordine di elezione partendo dal primo dei non eletti, purché eleggibile.

Nel caso in cui fossero esauriti i membri eleggibili, i rimanenti membri del Consiglio Nazionale, se ancora in maggioranza, cooptano altri membri in sostituzione di quelli mancanti, scelti tra gli altri rappresentanti degli editori a norma dell'art. 7. Questi ultimi membri cooptati rimangono in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina dei titolari del diritto mancanti e che potrà anche confermare tutti o parte dei cooptati, i quali avranno la stessa scadenza di quelli in carica.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Nazionale decade automaticamente; entro due mesi dalla deliberazione di decadenza o dall'atto equipollente, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Nazionale, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, cessi dalla carica un Delegato regionale o interregionale, e dunque cessi anche dalla carica di membro del Consiglio Nazionale, si provvede a norma dell'art. 9. Fino a quando la nuova nomina non è comunicata per raccomandata al Consiglio Nazionale lo stesso si considererà composto da un numero ridotto di membri.

Ogni membro del Consiglio può farsi rappresentare in Consiglio Nazionale mediante delega scritta da un altro membro il quale non potrà essere portatore di più di una delega.

Il Consiglio Nazionale è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente della Fisc con lettera raccomandata, per posta elettronica, via fax o altra analoga forma telematica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fisco, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario; delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Nazionale esercita i suoi poteri tramite il Presidente della Fisco che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario o al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

12. Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, con preavviso di 15 (quindici) giorni, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, o altra analoga forma telematica, di norma almeno quattro volte l'anno, e ogni qual volta lo ritenga opportuno lo stesso Presidente, o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica.

Per la validità della seduta del Comitato Esecutivo è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.